



# Condizioni generali Easy Travel Insurance

Edizione 8.2020

## 1. Disposizioni generali

La copertura di viaggio comprende unicamente le prestazioni e le somme d'assicurazione indicate nella scheda relativa alle prestazioni. In ogni caso sono determinanti le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione viaggi stipulata.

Le seguenti disposizioni generali e il glossario valgono per tutte le assicurazioni viaggi della ERV. La copertura assicurativa stipulata è regolamentata alle seguenti cifre (2-5).

### 1.1 Modello d'assicurazione

Swisscom (Svizzera) SA (di seguito «Swisscom») ha stipulato con la Europea assicurazione viaggi (di seguito «ERV»), una succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA (di seguito «Helvetia») un contratto di assicurazione collettiva. L'Helvetia è l'assicuratore. Per la presente assicurazione è competente la ERV.

Le persone private (ovvero le persone fisiche, non quelle giuridiche) che in qualità di clienti hanno contratto con Swisscom un'obbligazione continuativa (per es. abbonamento), possono aderire all'assicurazione collettiva con Swisscom mediante la stipula di un contratto d'affiliazione. Il cliente diventa in tal modo la persona assicurata, con un diritto di credito diretto nei confronti della ERV. La liquidazione dei sinistri è svolta direttamente tra il cliente e la ERV. Nei confronti del cliente, Swisscom informa la persona assicurata e risponde per negligenza, errori o informazioni inesatte nell'ambito della consulenza relativa alla stipula del contratto d'affiliazione.

### 1.2 Persone assicurate

#### Persona assicurata in Easy Travel Insurance Day Individual e Easy Travel Insurance Year Individual

La persona assicurata è il cliente di Swisscom che ha aderito all'assicurazione collettiva mediante stipula del contratto d'affiliazione.

#### Persone assicurate in Easy Travel Insurance Day Family e Easy Travel Insurance Year Family

La persona assicurata è il cliente di Swisscom che ha stabilito il proprio domicilio civile in Svizzera e che ha aderito all'assicurazione collettiva mediante la stipula del contratto d'affiliazione, così come le seguenti persone che convivono con il cliente nella stessa economia domestica, il suo coniuge o partner convivente, i genitori, i nonni e i figli. Sono altresì assicurati i suoi figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica nonché i figli in vacanza e affiliati minorenni. Sono equiparati a una famiglia due persone che vivono in un'abitazione condivisa con i loro eventuali figli.

### 1.3 Inizio e durata

Easy Travel Insurance Day Individual e Easy Travel Insurance Day Family vale esclusivamente per la durata concordata.

Easy Travel Insurance Year Individual e Easy Travel Insurance Year Family è valida 365 giorni dall'entrata in vigore del contratto d'affiliazione (durata minima contrattuale). I dettagli sono specificati alla cifra 9.

### 1.4. Ambito di applicazione ed estensione dell'assicurazione

L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Dal punto di vista temporale, un sinistro è assicurato se la sua causa o l'evento scatenante hanno avuto luogo nel corso della durata del contratto applicabile al rispettivo rischio.

La «Easy Travel Insurance» comprende

- protezione contro le spese di annullamento (2) (solo in Easy Travel Insurance Year Individual e Easy Travel Insurance Year Family)
- copertura assicurativa in caso di partenza ritardata (2)
- copertura assicurativa in caso di imprevisti durante il viaggio, incl. recupero, salvataggio e rimpatrio (3)
- assicurazione del bagaglio (4)
- assicurazione per le spese mediche e ospedaliere (5)

## 2. Spese di annullamento

### 2.1. Ambito di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo e inizia con la stipula dell'assicurazione oppure, qualora sussista già una copertura assicurativa, con la prenotazione della prestazione di viaggio e termina con l'inizio della prestazione di viaggio assicurata (check-in, utilizzo del mezzo di trasporto prenotato ecc.).

### 2.2. Eventi assicurati in caso di annullamento e in caso di partenza ritardata

La ERV accorda la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non sia in grado di usufruire della prestazione di viaggio prenotato in seguito a uno degli eventi sottoelencati, a condizione che ciò sia avvenuto dopo la stipula dell'assicurazione o la prenotazione della prestazione di viaggio:

- ✓ malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso di una persona assicurata, di una persona partecipante al viaggio, di una persona non partecipante al viaggio ma molto vicina alla persona assicurata o del sostituto diretto sul posto di lavoro, di modo che la presenza in loco della persona assicurata sia indispensabile;
- ✓ gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
- ✓ guasto o ritardo, entrambi dovuti a difetti tecnici o infortunio personale, dei mezzi di trasporto pubblici da utilizzare per raggiungere il luogo ufficiale di partenza (aeroporto, stazione, porto o banchina) nel Paese di domicilio;
- ✓ se nei 30 giorni precedenti la partenza
  - a) la persona assicurata viene inaspettatamente assunta da un nuovo datore di lavoro con rapporto d'impiego a tempo indeterminato (sono escluse promozioni e simili) oppure
  - b) il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto dal datore di lavoro per motivi non imputabili alla persona assicurata;
- ✓ furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità.

### Diritto alle prestazioni in caso di gruppi di viaggio

✓ Se la persona che provoca l'annullamento a causa di un evento assicurato non è né un consanguineo né un parente acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti intraprendere il viaggio da sola.

### Diritto alle prestazioni in caso di malattia cronica

✓ Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione di viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora la prestazione di viaggio debba essere annullata a causa di un aggravamento acuto serio e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata. Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, i malati cronici sono tenuti a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.

### 2.3. Prestazioni assicurate

Per la valutazione del diritto alle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare l'annullamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

#### Prestazione massima in caso di annullamento

✓ Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre le spese di annullamento effettivamente sostenute (tasse di sicurezza e tasse aeroportuali escluse). Nel complesso questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o alla somma assicurata. Spese amministrative eccessive o ripetute non sono coperte dall'assicurazione.

#### Prestazione massima in caso di assicurazione multipla

✓ Le prestazioni per le spese di annullamento derivanti da tutte le assicurazioni in essere presso la ERV sono limitate a un massimo di CHF 25 000.– a persona per evento ovvero CHF 60 000.– a famiglia per evento.

#### Prestazione massima in caso di partenza ritardata

✓ ERV rimborsa i costi aggiuntivi legati al ritardo dell'inizio del viaggio se, in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, non è possibile usufruire della prestazione di viaggio al momento previsto; questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o a un importo massimo di CHF 3000.– per persona assicurata. Qualora vengano fatti valere costi aggiuntivi, il diritto alle prestazioni in caso d'annullamento decade.

#### Prestazione massima per le prestazioni del tempo libero

Le prestazioni nell'ambito della protezione per il tempo libero (escursioni giornaliera, corsi di perfezionamento, biglietti per concerti, abbonamenti sci, quota di iscrizione alla corsa cittadina ecc.) sono limitate a CHF 500.– per persona assicurata ed evento.

### 2.4. Esclusioni

È esclusa l'erogazione di prestazioni nei casi seguenti:

- × se il fornitore di servizi (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) annulla la prestazione concordata o avrebbe dovuto annullarla per motivi oggettivi;



- × se la malattia che ha portato all'annullamento rappresenta una complicazione o la conseguenza di un trattamento medico o di un'operazione già pianificati alla data di inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione della prestazione di viaggio;
- × se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio e la persona assicurata non è guarita entro la data della partenza;
- × in caso di annullamento a seguito di malattia grave, lesioni gravi o gravi complicazioni legate alla gravidanza senza relativa indicazione medica o se il certificato medico non è stato rilasciato alla prima occasione utile per l'accertamento della non idoneità al viaggio o è stato ottenuto tramite una consultazione telefonica;
- × se l'annullamento è dovuto a una malattia psichica o un disturbo psicosomatico e non è possibile fornire i documenti seguenti:
  - certificato di un medico specializzato in psichiatria emesso al momento dell'annullamento e
  - conferma di assenza al 100% da parte del datore di lavoro per le persone che svolgono un'attività come dipendenti per tutto il periodo attestato dal medico in cui non si è in grado di viaggiare.

### 2.5. Procedura in caso di sinistro

1. Il fornitore dei servizi prenotati (agenzia di viaggi, impresa di trasporti, locatore ecc.) deve essere informato immediatamente dopo il verificarsi dell'evento.
2. I seguenti documenti devono essere presentati alla ERV:
  - conferma della prenotazione / fattura relativa alla prestazione di viaggio e fatture attestanti le spese d'annullamento o le spese di viaggio successive (in originale);
  - certificato medico dettagliato o certificato di decesso o altro certificato ufficiale.

## 3. Protezione sos per le emergenze durante i viaggi incl. recupero, salvataggio e rimpatrio

### 3.1. Ambito di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per il periodo di validità stabilito, fin quando e ogni volta che la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

### 3.2. Eventi assicurati

La ERV garantisce la copertura assicurativa qualora la persona assicurata debba annullare, interrompere o prolungare la prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi sottoelencati:

- ✓ malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso di una persona assicurata, di una persona partecipante al viaggio, di una persona non partecipante al viaggio ma molto vicina alla persona assicurata o del sostituto diretto sul posto di lavoro, di modo che la presenza in loco della persona assicurata sia indispensabile;
- ✓ gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
- ✓ guasto a un mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato a causa di un difetto tecnico, qualora non sia possibile proseguire la prestazione di viaggio come programmato. I ritardi o le deviazioni del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato non sono considerati guasti. Non sussiste alcun diritto per guasti o incidenti di veicoli privati utilizzati dalla persona assicurata per il viaggio in qualità di conducente o passeggero;
- ✓ eventi bellici o attacchi terroristici durante un periodo di 14 giorni dalla data in cui si sono verificati per la prima volta, se la persona ne viene sorpresa all'estero;
- ✓ furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità. In questo caso sono assicurati unicamente i costi aggiuntivi per il proseguimento del viaggio.

### Diritto alle prestazioni in caso di gruppi di viaggio

- ✓ Se la persona che determina l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio a causa di un evento assicurato non è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti proseguire il viaggio da sola.

### Diritto alle prestazioni in caso di malattia cronica

- ✓ Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'inizio della prestazione di viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora la prestazione di viaggio debba essere interrotta, definitivamente o provvisoriamente, oppure prolungata a causa di un aggravamento acuto serio e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata. Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, i malati cronici sono tenuti a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.

### 3.3. Prestazioni assicurate

Determinante per la valutazione del diritto alla prestazione è l'evento che scatena l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione. La decisione in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di queste prestazioni spetta alla ERV.

### Prestazione massima in caso di recupero, salvataggio e rimpatrio

Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre:

- ✓ i costi per il salvataggio e il trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento;
- ✓ i costi di un trasporto di emergenza con assistenza medica all'ospedale indicato per il trattamento presso il luogo di domicilio della persona assicurata.

La decisione in merito alla necessità, al tipo e alla tempistica di queste prestazioni spetta esclusivamente ai medici della ERV;

- ✓ i costi delle operazioni di ricerca e salvataggio necessarie, qualora la persona assicurata sia scomparsa o debba essere portata in salvo;
- ✓ l'organizzazione e i costi per l'adempimento delle formalità richieste dalle autorità in caso di decesso di una persona assicurata durante il viaggio. Inoltre la ERV copre i costi della cremazione fuori dallo Stato di domicilio o i costi supplementari per l'adempimento delle norme della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco) come pure il rimpatrio della bara o dell'urna all'ultimo luogo di domicilio della persona assicurata;

### Prestazioni massime in caso di interruzione, sospensione o prolungamento del viaggio

Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre

- ✓ i costi per il rientro temporaneo nel luogo di domicilio fino a CHF 3000.– per persona assicurata (viaggio di andata e ritorno per massimo due persone assicurate), se è stata prenotata in anticipo una durata del soggiorno limitata con viaggio di ritorno;
- ✓ i costi aggiuntivi di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di prima classe e del volo in classe economy in aereo;
- ✓ un anticipo spese rimborsabile se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro nel luogo di domicilio);
- ✓ la quota proporzionale dei costi della prestazione di viaggio non fruita (escl. le spese del viaggio di ritorno prenotato inizialmente); questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio (prezzo del pacchetto). Non è previsto alcun rimborso per gli alloggi non fruiti, nel caso in cui la ERV copra le spese di una sistemazione sostitutiva;
- ✓ i costi aggiuntivi per il proseguimento del viaggio incl. alloggio, vitto e costi per comunicare con la CENTRALE D'ALLARME (per massimo 7 giorni) fino all'importo di CHF 700.– per persona assicurata oppure, in caso di uso di un'autovettura a noleggio fino a CHF 1000.–, indipendentemente dal numero di persone che utilizzano l'auto a noleggio;
- ✓ i costi di viaggio (volo in classe economy / hotel di classe media) per due persone molto vicine all'assicurato che gli facciano visita in caso di degenza ospedaliera all'estero per più di 7 giorni;
- ✓ l'organizzazione del blocco delle carte di credito e delle carte cliente, ma non dei costi che ne derivano.

### Prestazione massima per le prestazioni del tempo libero

Le prestazioni previste dalla protezione per il tempo libero (escursioni giornalieri, corsi di perfezionamento, biglietti per concerti, abbonamenti sci, quota di iscrizione alla corsa cittadina ecc.) relativamente alla quota proporzionale dei costi delle prestazioni per il tempo libero sono limitate a CHF 500.– per persona assicurata.

### 3.4. Esclusioni

La persona assicurata è tenuta a richiedere le prestazioni assicurate tramite la CENTRALE D'ALLARME e a farle approvare preventivamente dalla stessa o dalla ERV. In caso contrario le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– a persona ed evento.

### Sono escluse le prestazioni nei casi seguenti:

- × se il fornitore delle prestazioni in questione (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) modifica o annulla la prestazione concordata o avrebbe dovuto modificarla o annullarla per motivi oggettivi;
- × in caso di interruzione, definitiva o temporanea, oppure prolungamento del viaggio a seguito di malattia grave, lesioni gravi o gravi complicazioni della gravidanza senza indicazione medica (ad es. in caso di adeguata assistenza medica sul posto) oppure se non è stato consultato un medico sul posto;
- × se la malattia che ha portato all'interruzione, definitiva o temporanea, oppure al prolungamento del viaggio rappresenta una conseguenza o una complicazione di un trattamento medico o di un'operazione già pianificati alla data di inizio della prestazione di viaggio.

### 3.5. Procedura in caso di sinistro

1. Per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni alla ERV, al verificarsi dell'evento assicurato occorre avvisare immediatamente la CENTRALE D'ALLARME o la ERV.
2. I seguenti documenti devono essere presentati alla ERV:
  - conferma della prenotazione (originale o copia);
  - certificato medico riportante la diagnosi, certificati ufficiali, certificato di decesso, ricevute, fatture relative ai costi supplementari sostenuti assicurati, titoli di viaggio e/o verbali della polizia (in originale).



## 4. Bagaglio durante il trasporto

### 4.1. Ambito di applicazione, periodo di validità, prestazioni

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo esclusivamente durante il trasporto con mezzi pubblici e fintanto che gli oggetti assicurati sono sotto la custodia dell'impresa di trasporti.

### 4.2. Oggetti assicurati

Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate portano con sé durante il viaggio per esigenze personali.

### 4.3. Oggetti non assicurati

Non sono assicurati:

- × denaro in contanti e titoli di viaggio
- × titoli, certificati e documenti di ogni genere (eccetto le spese di ripristino)
- × software
- × metalli preziosi, pietre preziose e perle
- × francobolli
- × articoli commerciali
- × campioni di merce e oggetti con valore artistico o collezionistico
- × strumenti musicali
- × veicoli a motore, rimorchi
- × barche
- × tavole da surf
- × caravan e aeromobili, compresi gli accessori
- × oggetti acquistati o ricevuti in regalo durante il viaggio (ad es. souvenir), che non sono necessari per esigenze personali durante il viaggio
- × oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale.

### 4.4. Eventi assicurati

- ✓ Smarrimento e danneggiamento durante il trasporto effettuato con mezzi pubblici;
- ✓ consegna tardiva (almeno 6 ore) effettuata da mezzi di trasporto pubblici.

### 4.5. Prestazioni assicurate

La ERV indennizza

- ✓ in caso di danno totale, gli oggetti assicurati al valore corrente. Per valore corrente si intende il prezzo al momento dell'acquisto dell'oggetto dedotta la diminuzione del valore di almeno il 10% l'anno a partire dalla data d'acquisto, complessivamente però al massimo il 60%;
- ✓ in caso di danno parziale, i costi di riparazione, tuttavia non oltre il valore corrente;
- ✓ danni da rottura;
- ✓ occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle;
- ✓ in caso di perdita di passaporto, carta d'identità, licenza di condurre, licenza di circolazione e di altri documenti simili nonché di chiavi, i costi di ripristino;
- ✓ le spese per gli acquisti assolutamente indispensabili. Per quanto concerne il viaggio di ritorno al luogo di domicilio non sussistono diritti di rimborso.

La somma assicurata definisce l'importo totale massimo di tutte le prestazioni per sinistri verificatisi nel periodo di durata dell'assicurazione.

### 4.6. Esclusioni

È esclusa l'erogazione di prestazioni

- × per danni conseguenti a usura, autodeterioramento, influssi atmosferici, imballaggi o qualità degli oggetti carenti o difettosi;
- × danni conseguenti ad abbandono, spostamento, perdita, caduta o propria colpa;
- × oggetti per i quali non è stata adottata una soluzione commisurata al loro valore in termini di custodia.

### 4.7. Procedura in caso di sinistro

La persona assicurata è tenuta

1. in caso di danneggiamento, consegna tardiva o smarrimento durante il trasporto del bagaglio, a richiedere immediatamente all'ufficio responsabile (compagnia aerea, impresa di trasporti ecc.), il rilascio di un verbale di constatazione che confermi cause, circostanze ed entità del danno, presentando già la domanda di risarcimento;
2. a informare per iscritto la ERV, non appena rientrata dal viaggio, motivando le proprie richieste;
3. i seguenti documenti devono essere presentati alla ERV:
  - originale dell'attestato di constatazione (verbale della polizia, notifica di smarrimento del biglietto aereo ecc.);
  - originale della conferma, ricevuta/e o conferma/e d'acquisto;
4. gli oggetti danneggiati dovranno essere lasciati a disposizione dell'ERV.

## 5. Spese mediche e ospedaliere

### 5.1. Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità

L'assicurazione è valida esclusivamente per le persone che hanno stabilito il proprio domicilio civile o la propria residenza abituale in Svizzera e non hanno ancora raggiunto l'80° anno di età. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera, per la durata della prestazione di viaggio prenotata.

### 5.2. Prestazioni ed eventi assicurati

In caso di malattia o infortunio, la ERV rimborsa le spese sostenute all'estero per il trattamento ambulatoriale o il ricovero ospedaliero nel reparto comune in complemento alle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni di eventuali altre assicurazioni complementari, come segue:

- ✓ cure necessarie dal punto di vista medico (incl. gli agenti terapeutici), che vengono prescritti o eseguiti da medici/chiropratici abilitati;
- ✓ degenze ospedaliere prescritte dal medico (incl. spese di vitto) e servizi forniti da personale infermieristico qualificato per tutta la durata delle cure;
- ✓ primo acquisto, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici, come protesi, occhiali o apparecchi acustici, purché siano conseguenza di un infortunio e siano stati prescritti da un medico.

Queste prestazioni vengono erogate fino a 90 giorni dopo il termine del periodo di assicurazione concordato, a condizione che l'evento assicurato (malattia o infortunio) si sia verificato durante il periodo assicurato in questione.

### 5.3. Infortuni non assicurati

Non sono assicurati:

- × gli infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
- × gli infortuni occorsi durante l'esercizio di una professione artigianale;
- × gli infortuni occorsi lanciandosi con il paracadute o pilotando aerei e apparecchi volanti;
- × gli infortuni occorsi alla persona assicurata quale passeggero di un velivolo.

### 5.4. Malattie non assicurate

Non sono assicurati:

- × le visite di controllo generali e i controlli di routine;
- × i sintomi, le malattie e le relative conseguenze o complicazioni già presenti all'inizio della copertura assicurativa;
- × le malattie derivanti da misure mediche profilattiche, diagnostiche o terapeutiche (ad es. vaccinazioni, radiografie), a meno che queste non siano rese necessarie in seguito a una malattia assicurata;
- × le patologie dentali o mascellari/mandibolari;
- × le conseguenze di misure contraccettive o abortive;
- × la gravidanza e il parto nonché le relative complicazioni;
- × gli stati di affaticamento ed esaurimento, i disturbi nervosi, psichici o psicosomatici.

### 5.5. Esclusioni

Non sono assicurati:

- × le franchigie di altre assicurazioni;
- × la partecipazione a disordini e manifestazioni di ogni genere;
- × le prestazioni per malattie e infortuni preesistenti all'inizio della copertura assicurativa, ad eccezione dell'aggravamento acuto e imprevedibile dello stato di salute dovuto a una malattia cronica;
- × le prestazioni per trattamenti o cure eseguiti all'estero, se la persona assicurata si è recata nel paese estero appositamente per lo scopo;
- × i trattamenti non eseguiti secondo metodi scientifici comprovati per efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 e 33 LAMal);
- × le riduzioni delle prestazioni effettuate da altre compagnie di assicurazione.

### 5.6. Garanzia di assunzione dei costi

Nel caso di trattamenti particolarmente costosi, nell'ambito di questa assicurazione la ERV concede garanzie di copertura dei costi (direttamente all'ospedale) per tutte le degenze ospedaliere, in complemento alle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni di eventuali altre assicurazioni complementari. La ERV non fornisce invece garanzie di assunzione dei costi per i trattamenti ambulatoriali (spese per medici, farmaci e farmacisti).

### 5.7. Procedura in caso di sinistro

1. In caso di infortunio o malattia, occorre rivolgersi il prima possibile a un medico e seguirne le prescrizioni.
2. I seguenti documenti devono essere presentati alla ERV:
  - certificato medico dettagliato;
  - fatture delle spese per medici, farmaci e degenze ospedaliere nonché ricette mediche;
3. su richiesta della ERV e a spese della stessa compagnia, la persona assicurata è tenuta a sottoporsi in qualsiasi momento a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia.



## 6. Informazioni essenziali

### 6.1. Esclusioni generali

Non sono assicurati gli eventi

- × che si erano già verificati o che erano riconoscibili al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione di viaggio; restano salve le disposizioni concernenti la malattia cronica;
- × che si verificano in relazione a malattie o infortuni che non sono stati accertati da un medico e attestati mediante certificato medico nel momento in cui si sono manifestati;
- × nell'ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul sinistro è un diretto beneficiario oppure un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata;
- × che sono la conseguenza di eventi bellici o sono riconducibili al terrorismo, a meno che non si verifichino improvvisamente durante il viaggio:
- × legati a rapimenti;
- × epidemie e pandemie e relative conseguenze; restano salvi tutti gli eventi assicurati elencati in modo esaustivo;
- × che sono la conseguenza di disposizioni delle autorità;
- × che si verificano in occasione della partecipazione a
  - gare, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
  - gare o allenamenti legati allo svolgimento di attività sportiva a livello professionale o alla pratica di sport estremi;
  - escursioni in montagna o attività di trekking se prevedono pernottamenti a un'altezza superiore ai 4000 m s.l.m.;
  - spedizioni;
  - atti temerari (temerarietà) per i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente elevato;
- × che si verificano mentre si guida un veicolo a motore o un'imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre o in assenza della persona di accompagnamento prescritta dalla legge;
- × che vengono causati da azioni o omissioni intenzionali o per grave negligenza oppure riconducibili a mancato rispetto del comune obbligo di diligenza;
- × che sono causati dall'influsso di alcol, droghe, narcotici o farmaci;
- × risultanti dall'esecuzione intenzionale di crimini, delitti o dal loro tentativo;
- × che sono causati dalla persona assicurata e in connessione o nel tentativo di suicidarsi o effettuare atti di autolesionismo;
- × che sono causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, incluse in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;
- × scioperi, disordini di qualsiasi tipo ed eventi naturali.

### 6.2. Rivendicazioni della ERV verso terzi

#### Risarcimento di terzi

Se la persona assicurata è stata risarcita interamente da terzi responsabili o dal loro assicuratore, decade qualsivoglia indennizzo derivante dal presente contratto. Se la ERV ha erogato prestazioni al posto della persona civilmente responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere alla ERV le rivendicazioni fino a concorrenza delle spese.

#### Sussidiarietà e doppia assicurazione

In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che una clausola di sussidiarietà non sia prevista anche dalle condizioni di assicurazione dell'altro assicuratore. In tal caso si applica la normativa vigente in materia di doppia assicurazione.

### 6.3. Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura?

Gli eventi per i quali la ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nelle relative Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e nel foglio delle prestazioni.

### 6.4. Quali sono le prestazioni erogate?

L'ammontare delle prestazioni, risp. dei massimali e il genere di prestazioni assicurative sono riportati nelle relative CGA e nel foglio delle prestazioni.

### 6.5. Altre disposizioni

1. Le prestazioni percepite ingiustamente dalla ERV devono esserle rimborsate entro 30 giorni unitamente alle spese sostenute.
2. Ai fini della valutazione se un viaggio in una determinata nazione sia o meno ragionevole a causa di eventi bellici, attacchi terroristici ecc., sono determinanti in linea di principio le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
3. Di regola la ERV eroga le prestazioni in CHF. Per la conversione di valute estere si applica il tasso di cambio in vigore nel giorno in cui la persona assicurata ha sostenuto tali costi.
4. Con il rimborso del sinistro da parte della ERV, lo stipulante cede il proprio credito derivante dal contratto di assicurazione su base forfettaria e automaticamente alla ERV.
5. In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore è autorizzato a decurtare l'indennizzo dell'importo del quale il danno si sarebbe ridotto in caso di comportamento conforme alle disposizioni.

## 6.6. Obblighi in caso di sinistro

### 1. Rivolgersi

- in caso di sinistro, al servizio gestione sinistri della ERV. Le informazioni di contatto sono disponibili nell'area clienti My Swisscom.
- in caso di emergenza, alla CENTRALE D'ALLARME in servizio 24 ore su 24, al numero +41 848 801 803, al numero verde +800 8001 8003 o di fax +41 848 801 804. Tale servizio è disponibile giorno e notte (anche la domenica e nei festivi). La CENTRALE D'ALLARME consiglierà la procedura più appropriata e organizzerà la necessaria assistenza.

### 2. La persona assicurata/avente diritto deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o ridurre e chiarire il sinistro.

### 3. All'assicuratore

- devono essere fornite tempestivamente le informazioni richieste;
- vanno consegnati i documenti necessari e
- devono essere indicate le coordinate di pagamento (IBAN del conto bancario o postale); in assenza delle coordinate di pagamento, le spese di bonifico pari a CHF 40.– sono a carico della persona assicurata.

### 4. In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, informarlo in merito ai programmi relativi al viaggio e seguirne le istruzioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dal loro segreto professionale nei confronti degli assicuratori.

## 7. Premi, canoni e indennizzo amministrativo

### Premio

Swisscom, quale stipulante, deve corrispondere il premio assicurativo alla ERV.

### Canone

Il canone è dovuto al momento della stipula del contratto di affiliazione. Per la durata del contratto, Swisscom fattura al cliente un canone mensile (con cadenza mensile o bimestrale). Il cliente deve pagare la fattura entro la data indicata nella stessa (data di scadenza).

Se il cliente non paga il canone entro la scadenza, viene diffidato per iscritto sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a effettuare il pagamento entro 14 giorni. Se la diffida non produce effetti, l'obbligo delle prestazioni assicurative è sospeso dalla scadenza del termine di diffida.

### Indennizzo amministrativo e partecipazione alle eccedenze

Il cliente prende atto e acconsente che Swisscom riceva per le sue prestazioni un indennizzo amministrativo del 10% del premio netto ed eventualmente (secondo l'andamento dei sinistri del contratto di assicurazione collettiva degli ultimi tre anni) la metà della partecipazione alle eccedenze (premio lordo contabilizzato meno tutti i costi, i canoni e gli indennizzi).

## 8. Protezione dei dati

### Trattamento dei dati da parte di Swisscom

Le modalità del trattamento dei dati del cliente da parte di Swisscom e i diritti del cliente al riguardo sono specificati nel documento «Dichiarazione generale di protezione dei dati» su [www.swisscom.ch/it/clienti-privati/informazioni-legali](http://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/informazioni-legali). Il cliente accetta che Swisscom trasmetta alla ERV i dati del cliente

- necessari alla ERV per scopi statistici e di controllo;
- necessari alla ERV per il trattamento dei casi giuridici e dei sinistri.

### Trattamento dei dati da parte della ERV in caso di sinistro

La ERV è autorizzata a trasmettere tutti questi dati, nella misura necessaria, a coassicuratori e riassicuratori, autorità, compagnie e istituzioni assicurative, sistemi d'informazione centralizzati delle compagnie assicurative, altre unità del Gruppo, ospedali, medici, periti esterni e ulteriori soggetti coinvolti in Svizzera e all'estero, nonché a chiedere informazioni agli stessi.

Tale autorizzazione comprende in particolare l'archiviazione fisica e/o elettronica dei dati, il loro impiego per l'elaborazione di casi assicurativi e per la lotta contro gli abusi.

## 9. Inizio e durata

Easy Travel Insurance Day Individual e Easy Travel Insurance Day Family vale esclusivamente per la durata concordata.

Easy Travel Insurance Year Individual e Easy Travel Insurance Year Family è valida 365 giorni dall'entrata in vigore (durata minima contrattuale). Il contratto d'affiliazione può essere disdetto da ciascuna parte, nel rispetto di un termine di preavviso di due mesi, non prima della fine della durata minima contrattuale. In assenza di disdetta, il contratto d'affiliazione viene tacitamente rinnovato per una durata indeterminata e può essere disdetto da ciascuna parte alla fine del mese, nel rispetto di un termine di preavviso di due mesi. Il cliente può comunicare la disdetta per e-mail ([my.service@swisscom.com](mailto:my.service@swisscom.com)) o per telefono (hotline My Service o 0800 800 800). Inoltre le parti possono disdire il contratto d'affiliazione anche nell'ambito della liquidazione di un sinistro assicurato. La disdetta deve pervenire al più tardi al momento in cui si prende atto del pagamento dell'indennizzo. La copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la comunicazione (fatto salvo il termine di dilazione secondo la cifra 11).



Non è ammessa la disdetta retroattiva del contratto d'affiliazione. Qualora la disdetta sia accettata a titolo di cortesia, il contratto d'affiliazione cessa non prima della data di comunicazione da parte del cliente. Nel caso in cui il cliente cessi l'obbligazione continuativa (es. abbonamento) con Swisscom, il suo contratto d'affiliazione termina automaticamente alla fine dell'obbligazione stessa. Contestualmente avviene l'uscita dall'assicurazione collettiva e termina la copertura assicurativa, fatto salvo il termine di dilazione secondo la cifra 11.

## 10. Disdetta straordinaria

Il contratto d'affiliazione può essere disdetto per validi motivi. Sono validi motivi:

- il trasferimento all'estero del domicilio civile della persona assicurata;
- il decesso della persona assicurata.

## 11. Decadenza dell'obbligo di prestazione, termine di dilazione e prescrizione

L'obbligo di prestazione decade se e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie previste dalla legge impediscono l'adempimento della prestazione contrattuale. Inoltre l'obbligo di prestazione dell'assicuratore decade se

- vengono rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false
- vengono nascosti determinati fatti o
- gli obblighi a cui è necessario adempiere (tra gli altri, il verbale della polizia, il verbale di accertamento, la conferma e le ricevute) non vengono rispettati
- e se ne conseguono danni per l'assicuratore.

La copertura assicurativa non sussiste se un sinistro è notificato oltre tre mesi dopo il termine di Easy Travel Insurance presso Swisscom o dopo l'uscita dall'assicurazione collettiva. Se il ritardo protratto non è imputabile a propria colpa, la notifica del sinistro può essere presentata entro 30 giorni dalla cessazione del motivo del ritardo.

I crediti cadono in prescrizione dopo due anni dall'insorgere dell'evento che dà diritto alle prestazioni.

## 12. Diritto applicabile e foro competente

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Fatta salva la giurisdizione obbligatoria, il foro competente è la sede legale o il luogo di domicilio del convenuto.

## 13. Glossario

### A Attrezzature sportive

Per attrezzature sportive si intendono tutti gli oggetti necessari alla pratica di un'attività sportiva (biciclette, sci, tavole da snowboard, fucili da caccia, attrezzature per immersioni subacquee e da golf, racchette ecc.), accessori compresi.

### D Disordini di qualsiasi tipo

Atti di violenza diretti contro persone e cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti.

### E Epidemia

Un'epidemia è una malattia infettiva con un'incidenza locale e temporale limitata superiore alla media, che rappresenta una minaccia per la vita e l'incolumità personale.

### Estero

Non sono considerati estero la Svizzera e la nazione in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio permanente.

### Evento naturale

Evento naturale improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico. L'evento scatenante il danno è quindi innescato da processi geologici o meteorologici.

### I Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

### L Luogo/Stato di domicilio

Lo Stato di domicilio è la nazione in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio civile o in cui soggiorna abitualmente oppure in cui aveva domicilio civile prima dell'inizio del soggiorno assicurato.

### M Malattia

È considerata malattia qualsiasi compromissione della salute fisica, mentale o psichica che non sia conseguenza di un infortunio e che richieda una visita medica o un trattamento medico oppure abbia come conseguenza l'incapacità lavorativa.

### Mezzi di trasporto pubblici/velivoli

I mezzi di trasporto pubblici e gli aerei includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e le imbarcazioni autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblico quelli operanti nell'ambito di giri turistici/giri in aereo, nonché veicoli a noleggio e taxi.

### N Negligenza grave

Si tratta di colpa grave quando viene violato un obbligo di prudenza elementare, la cui osservanza è imposta ad ogni persona ragionevole che si trovi nella medesima situazione.

### O Oggetti di valore

Per oggetti di valore si intendono, tra le altre cose, gioielli contenenti o realizzati con metalli preziosi, pellicce, orologi, binocoli, indumenti in pelle, hardware, telefoni cellulari, attrezzature fotografiche, cinematografiche, video e audio, apparecchiature di ogni tipo, accessori compresi.

### Ordine delle autorità

Per ordine delle autorità si intende qualsiasi direttiva o decisione emessa da un'autorità ufficiale (detenzione, divieto di ingresso o di uscita, chiusura delle frontiere e/o dello spazio aereo, quarantena ecc.). Ha carattere obbligatorio.

### P Pandemia

Per pandemia si intende la diffusione a livello internazionale e globale di un'epidemia.

### Persone assicurate

La persona assicurata è il partner contrattuale/cliente di Swisscom e la cerchia di persone descritta nelle CG. Le persone assicurate sono i beneficiari della copertura assicurativa.

### Prestazione di viaggio

Per prestazioni di viaggio si intendono, ad esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, autobus o treno, di un transfer in autobus o di un diverso trasporto verso il luogo di soggiorno o ritorno oppure la prenotazione in loco di una camera in hotel, di un'abitazione di villeggiatura, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

### S Spedizione

Per spedizione si intende un viaggio di scoperta o ricerca scientifica che si svolge per più giorni in regioni remote e inesplorate oppure un'escursione in montagna che parte da un campo base e si spinge fino ad altezze superiori ai 7000 m s.l.m. Sono incluse anche le escursioni in zone pianeggianti estremamente isolate, come per esempio ai Poli, le isole Svalbard, i deserti del Gobi o del Sahara, la foresta vergine della regione amazzonica o la Groenlandia, nonché l'esplorazione di specifiche reti di grotte.

### Spese d'annullamento

Se il viaggiatore recede dal contratto, il tour operator non ha più il diritto di incassare il prezzo del viaggio concordato. Egli può tuttavia richiedere un adeguato indennizzo. L'ammontare dell'indennizzo si determina in base al prezzo del viaggio, detratto il valore delle spese risparmiate dal tour operator, nonché ciò che può acquisire utilizzando le prestazioni di viaggio in altro modo.

### Sport estremi

La pratica di discipline sportive fuori dal comune, durante la quale la persona interessata è esposta a massimo stress fisico e psichico (ad es. il triathlon Ironman Hawaii).

### Stipulante

Lo stipulante è la persona che ha stipulato un contratto d'assicurazione con la ERV.

### Svizzera

L'ambito di validità «Svizzera» comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

### T Terrorismo

Per terrorismo si intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza è tesa a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure ad esercitare una determinata influenza su un governo o su delle istituzioni statali.



# Easy Travel Insurance

## Scheda relativa alle prestazioni

	Easy Travel Day		Easy Travel Year	
	Individual	Family*	Individual	Family*
<b>Recupero e salvataggio</b>				
Misure di salvataggio e trasporto all'ospedale	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Spese di ricerca e recupero	30 000.–	30 000.–	30 000.–	30 000.–
<b>Rimpatrio</b>				
Rimpatrio su indicazione medica al luogo di domicilio	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Rimpatrio in caso di decesso	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
<b>Protezione SOS</b>				
Spese supplementari per un viaggio di rientro non programmato	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Spese di rientro temporaneo al luogo di domicilio (max 2 persone assicurate)	3000.–	3000.– a persona	3000.–	3000.– a persona
Spese supplementari per il proseguimento del viaggio	700.– o 1000.– per le spese dell'auto a noleggio per evento	700.– a persona o 1000.– per le spese dell'auto a noleggio per evento	700.– o 1000.– per le spese dell'auto a noleggio per evento	700.– a persona o 1000.– per le spese dell'auto a noleggio per evento
Parte non usufruita del pacchetto in caso di interruzione anticipata del viaggio	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Parte non usufruita dell'attività del tempo libero (perfezionamento ecc.)	500.–	500.– a persona ed evento	500.–	500.– a persona ed evento
Viaggio per far visita ai parenti (max 2 persone) ricoverati in ospedale all'estero	1000.–	1000.– a persona	1000.–	5000.– a persona
Anticipo sulle spese in caso di degenza ospedaliera all'estero	10 000.–	10 000.–	10 000.–	10 000.–
<b>Spese d'annullamento</b>				
Impossibilità di effettuare il viaggio in seguito a malattia, infortunio, decesso ecc.	–	–	10 000.–	10 000.– a persona, max 20 000.– a famiglia
Spese supplementari in caso di partenza posticipata	–	–	3000.–	3000.– a persona
Protezione per il tempo libero (impossibilità di usufruire di biglietti per concerti, corsi di perfezionamento ecc.)	–	–	500.–	500.– a persona ed evento
<b>Bagaglio durante il trasporto</b>				
Danneggiamento, perdita e consegna tardiva tramite un mezzo di trasporto pubblico	250.–	250.– a persona, max 500.– a famiglia	700.–	700.– a persona, max 1400.– a famiglia
<b>Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo</b>				
Supplemento spese di cura in caso di malattia e infortunio all'estero (età massima 80 anni)	5000.–	5000.–	100 000.–	100 000.–

\* Fanno parte della famiglia il coniuge o partner convivente, i genitori, i nonni e i figli che convivono nella stessa economia domestica.